

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 3056/95 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1995

relativo alle modalità d'applicazione della decisione n. 1/95 del consiglio d'associazione CE-Cipro che deroga alle disposizioni relative alla definizione della nozione di «prodotti originari» dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro <sup>(1)</sup> è stato firmato il 19 dicembre 1972 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1973;

considerando che il protocollo aggiuntivo a questo accordo <sup>(2)</sup> è stato firmato a Bruxelles il 15 settembre 1977 ed è entrato in vigore il 1° giugno 1978;

considerando che, in applicazione dell'articolo 25 del protocollo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» ed ai metodi di cooperazione amministrativa che è allegato al protocollo aggiuntivo e che è stato prorogato dall'articolo 2 del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro e che adegua alcune disposizioni dell'accordo <sup>(3)</sup>, protocollo che è stato firmato a Lussemburgo il 19 ottobre 1987 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 1988 e che costituisce parte integrante dell'accordo, il consiglio d'associazione CE-Cipro ha adottato la decisione n. 1/95 <sup>(4)</sup>, che deroga alle norme sull'origine applicabili a taluni prodotti tessili;

considerando che occorre determinare le modalità d'applicazione della suddetta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

1. I quantitativi di cui all'allegato I della decisione n. 1/95 sono gestiti dalla Commissione.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica per un prodotto oggetto di un certificato EUR 1 recante la dicitura di cui all'articolo 4 della decisione n. 1/95, e se tale domanda è stata accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di un quantitativo corrispondente al fabbisogno.

2. Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione delle suddette dichiarazioni, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

3. I prelievi vengono autorizzati dalla Commissione in funzione della data dell'accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo consenta.

4. Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile.

5. Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile, la loro attribuzione avviene proporzionalmente alle domande, a norma del paragrafo 3. La Commissione informa gli Stati membri in merito ai prelievi effettuati.

L'esaurimento di un quantitativo è comunicato senza indugio agli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU n. L 133 del 21. 5. 1973, pag. 2.

<sup>(2)</sup> GU n. L 339 del 28. 12. 1977, pag. 2.

<sup>(3)</sup> GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 326 del 30. 12. 1995, pag. 63.